



ALLEGATO A

REGIONE MOLISE

**ASSESSORATO ALLE POLITICHE AGRICOLE E
AGROALIMENTARI, SVILUPPO RURALE**

AVVISO PUBBLICO

Bando per aiuti finalizzati all'acquisto riproduttori maschi e fattrici femmine con certificato genealogico per migliorare il patrimonio zootecnico e preservare la biodiversità zootecnica

Edizione 2025

Sommario

Art. 1 Finalità e Obiettivi	3
Art. 2 Riferimenti normativi.....	3
Art. 3 Dotazione finanziaria	4
Art. 4 Beneficiari.....	4
Art. 5 Requisiti di ammissibilità	4
Art. 6 Modalità e presentazione della domanda.....	4
Art. 7 Documentazione da allegare alla domanda di finanziamento.....	5
Art. 8 Motivi di irricevibilità e inammissibilità delle domande di aiuto.....	6
Art. 9 Intensità dell'aiuto e spesa massima ammissibile.....	7
Art. 10 Procedure istruttorie.....	9
Art. 11 Impegni del beneficiario	9
Art. 12 Revoca e restituzione dell'aiuto.....	10
Art. 13 Informazioni sul procedimento amministrativo.....	10

Art. 1 Finalità e Obiettivi

Il presente Bando persegue la duplice finalità di:

1. favorire il miglioramento genetico e funzionale degli allevamenti al fine di incrementare la qualità e la produttività del patrimonio zootecnico regionale;
2. preservare la biodiversità zootecnica della Regione Molise, salvaguardando le razze autoctone e promuovendo una gestione sostenibile delle risorse genetiche animali.

Inoltre, il Bando intende attenuare gli effetti derivanti dalle recenti emergenze sanitarie che hanno inciso negativamente sul settore zootecnico, determinando in taluni casi la riduzione o la perdita del capitale allevato.

L'obiettivo complessivo è sostenere le imprese agricole nella fase di ricostituzione del patrimonio zootecnico e di mantenimento della biodiversità animale sul territorio regionale.

Art. 2 Riferimenti normativi

Il presente Bando è adottato in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, ed in particolare a:

- Regolamento (UE) n. 2024/3118 del 10 dicembre 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
- Regolamento (UE)n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis» nel settore agricolo.
- Legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115.
- Regolamento adottato ai sensi del comma 6 dell'articolo 52 della legge n. 234/2012 con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato.
- Decreto MIPAAF del 19 maggio 2020 avente ad oggetto “Definizione dell’importo totale degli aiuti de minimis concessi ad una impresa unica e ripartizione fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell’importo cumulativo massimo degli aiuti de minimis concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli”
- Delibera di Giunta Regionale n. 58 del 08.03.2023 avente ad oggetto “Concessioni di aiuti per l’acquisto di riproduttori selezionati maschi e femmine della specie bovina, bufalina, ovina, caprina ed equina nell’ambito delle risorse finanziarie della Regione Molise rese disponibili presso l’istituto di Servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA)”;

Art. 3 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva destinata al presente Bando è pari a € 304.060,78.

Le risorse saranno assegnate fino ad esaurimento fondi, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande ammissibili.

Art. 4 Beneficiari

Possono accedere ai benefici previsti dal presente Bando gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano attività zootechnica nel territorio della Regione Molise.

Rientrano tra i beneficiari anche le società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2004, n. 99, aventi come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del Codice Civile e che riportano nella ragione o denominazione sociale l'indicazione "società agricola".

Art. 5 Requisiti di ammissibilità

I beneficiari devono:

- essere iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente;
- risultare presenti nell'Anagrafe Nazionale delle Imprese Agricole con fascicolo aziendale validato;
- essere registrati presso la Banca Dati Nazionale (BDN) dei Bovini.

Tali iscrizioni devono essere valide alla data di effettuazione dell'acquisto e permanere fino all'erogazione dell'aiuto.

È inoltre richiesto un carico minimo aziendale di 5 UBA, calcolato sui capi delle specie ammesse al finanziamento (esclusi i capi oggetto di richiesta di aiuto).

Specie e categorie ammissibili al finanziamento:

1. Bovini – Razze: Podolica, Marchigiana, Chianina, Frisona Italiana, Bruna, Pezzata Rossa Italiana, Charolaise, Limousine.
 - Giovanca: bovina femmina di età compresa da 2 a 3 anni, gravida, o da ingravidare, che non ha mai partorito;
 - Manza: bovina femmina di età compresa da 1 a 2 anni, da ingravidare;
 - Torello: bovino maschio di età compresa da 1 a 2 anni;
2. Bufala mediterranea
 - Femmina: da 18 a 36 mesi
 - Maschio (toro): da 10 a 20 mesi
3. Ovini e Caprini di qualsiasi razza, di età compresa tra 6 e 18 mesi.

Art. 6 Modalità e presentazione della domanda

Le domande di aiuto dovranno essere trasmesse esclusivamente all'indirizzo PEC istituzionale della Regione Molise, riportando nell'oggetto la seguente dicitura: "Aiuti per l'acquisto di riproduttori – Annualità 2025".

Le istanze potranno essere presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise (B.U.R.M.) ed entro e non oltre i 30 giorni consecutivi l'avvenuta pubblicazione, utilizzando la modulistica allegata (Allegato 1 – Domanda di aiuto, Allegato 2 – Dichiarazione de Minimis).

Le domande saranno istruite e finanziate secondo l'ordine cronologico di arrivo al protocollo regionale, nei limiti delle risorse disponibili.

Nel caso in cui l'Amministrazione richieda integrazioni documentali, i termini istruttori saranno sospesi fino al ricevimento della documentazione richiesta, dopodiché riprenderanno regolarmente.

Gli acquisti dovranno essere effettuati e rendicontati entro il termine massimo di sei (6) mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione dell'aiuto salvo eventuali proroghe, motivate da comprovate cause di natura sanitaria, e preventivamente autorizzate dall'Amministrazione regionale.

Art. 7 Documentazione da allegare alla domanda di finanziamento

Alla domanda di aiuto (Allegato 1) dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione del richiedente relativa all'eventuale percezione di altri aiuti "de minimis" (Allegato 2);
- b) copia di un documento di identità, fronte-retro, in corso di validità del richiedente o del legale rappresentante;
- b) copia del certificato di attribuzione della partita IVA;
- d) certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, attestante l'iscrizione al Registro delle Imprese;
- e) autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere animale, secondo la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente;
- f) documentazione comprovante l'attività zootecnica, quale il registro di stalla o documento equivalente.

Per le società di persone, cooperative e di capitali, i rappresentanti legali dovranno inoltre dichiarare che lo statuto prevede l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile e:

- per le società di persone, che almeno un socio sia imprenditore agricolo (nelle società in accomandita, tale requisito riguarda i soci accomandatari);
- per le società cooperative di conduzione, che almeno un socio amministratore sia imprenditore agricolo;
- per le società di capitali, che almeno un amministratore rivesta la qualifica di imprenditore agricolo.

Le dichiarazioni rese e sottoscritte dal richiedente nella domanda di finanziamento sollevano i funzionari istruttori da ogni responsabilità in ordine alla veridicità delle stesse, fermo restando il potere dell'Ufficio competente di effettuare controlli e verifiche in qualsiasi momento circa la veridicità delle stesse.

Art. 8 Motivi di irricevibilità e inammissibilità delle domande di aiuto

Sono considerate irricevibili le domande di aiuto che risultino:

- prive di firma digitale o di sottoscrizione autografa;
- non accompagnate da un documento di identità in corso di validità (qualora sottoscritte graficamente);
- non corredate della documentazione prevista al successivo articolo 10 del presente Bando.

Sono considerate inammissibili ai fini del finanziamento le domande:

- presentate prima o oltre i termini stabiliti dal presente Bando;
- riferite ad acquisti effettuati in data antecedente alla pubblicazione del Bando;
- relative all'acquisto di riproduttori non iscritti nei Libri genealogici o nei Registri anagrafici di razza;
- presentate per l'acquisto di riproduttori appartenenti a razze o categorie per le quali non è previsto un massimale di aiuto nel presente Bando;
- presentate da beneficiari che:
 - o non risultino iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - o non risultino iscritti all'Anagrafe nazionale delle imprese agricole con fascicolo aziendale validato;
- presentate da beneficiari che, sulla base dei dati presenti nella Banca Dati Nazionale (BDN), risultino detenere, alla data di pubblicazione del bando, un carico zootecnico inferiore a 5 UBA calcolate sui capi delle specie ammesse al finanziamento (esclusi i capi oggetto della richiesta di aiuto);
- presentate da beneficiari i cui capi oggetto di premio non risultino registrati in BDN a loro nome alla data di presentazione della domanda e fino alla liquidazione del contributo;
- presentate da beneficiari che rivestano anche la qualifica di fornitori dei capi acquistati mediante le agevolazioni previste del presente Bando.

Inoltre, i richiedenti non devono:

- aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato o decreto penale irrevocabile, per delitti di cui agli articoli 416, 416-bis, 640, comma 2, n. 1, 640-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale, né per reati contro la Pubblica Amministrazione, o per altri reati che comportino l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- aver subito sanzioni interdittive a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 231/2001 (anche nel caso di società o associazioni prive di personalità giuridica);
- trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o in procedura concorsuale equivalente, né essere soggetti a procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008, tali da costituire illecito penalmente rilevante;
- aver riportato condanne definitive per reati di frode o sofisticazione di prodotti.

Sono altresì escluse dall'aiuto le domande:

- presentate in modo difforme dalle disposizioni del presente Bando;
- riferite a spese per l'acquisto di riproduttori ceduti tra allevamenti con lo stesso codice aziendale ASL;
- che prevedano o realizzano acquisti da fornitori con cui intercorrano rapporti di controllo o collegamento societario ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o per via indiretta (attraverso coniugi, parenti, affini e familiari conviventi), o nella cui compagnia siano presenti, anche per via indiretta, soci o titolari di cariche nell'impresa beneficiaria;

Art. 9 Intensità dell'aiuto e spesa massima ammissibile

Gli aiuti sono concessi in misura pari al 50% della spesa ammissibile sostenuta per l'acquisto di riproduttori maschi e femmine muniti di certificato genealogico, appartenenti alle specie e razze indicate all'articolo 5 del presente Bando.

L'importo dell'aiuto è determinato in conformità ai limiti stabiliti dal regime *de minimis*, di cui al Regolamento (UE) n. 2024/3118 del 10 dicembre 2024, che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, nonché al Decreto MIPAAF del 19 maggio 2020.

Gli aiuti *de minimis* si intendono concessi nel momento in cui all'impresa è riconosciuto, in base alla normativa nazionale vigente, il diritto a riceverli, indipendentemente dalla data effettiva di erogazione.

L'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi a ciascuna impresa unica non può superare € 50.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari (l'anno in corso e i due precedenti).

La richiesta di aiuto deve essere corredata da una dichiarazione del richiedente relativa all'eventuale percezione di altri aiuti *de minimis*, redatta esclusivamente sul modello allegato (Allegato 2).

L'erogazione dell'aiuto è subordinata alla verifica, da parte degli uffici competenti dell'Assessorato regionale all'Agricoltura, degli eventuali aiuti già percepiti a qualsiasi titolo dal beneficiario.

Spese ammissibili

Sono riconosciute ammissibili esclusivamente le spese:

- sostenute e documentate successivamente alla data di presentazione della domanda di accesso ai benefici previsti dal presente bando e ritenute ammissibili a finanziamento;
- effettuate esclusivamente mediante bonifico bancario corredata da estratto conto, a tal fine si precisa che il conto corrente deve essere intestato/cointestato al beneficiario.

Massimali di spesa ammissibile per categoria e razza

I massimali di spesa riportati nella tabella che segue sono basati sui "Prezzi medi nazionali validi ai fini dei rimborsi per gli animali abbattuti ai sensi della legge 2/6/1988 n. 218 (Decreto 20/7/1989 n. 298) (Decreto 19/8/1996 n. 587) disponibili sul sito ISMEA".

Nello specifico, è stato fatto riferimento agli ultimi dati disponibili sul sito web dell' ISMEA, relativi alle settimane:

- n. 37 e n. 38 dal 8 al 21 settembre 2025 per i bovini da riproduzione e da latte;
- n.43 e n.44 dal 20 ottobre al 2 novembre 2025 (piazza di Caserta) per i bufalini da vita
- n.47 e n.48 dal 17 al 30 novembre 2025 (piazza di Foggia) per gli ovini da vita;

La spesa massima ammissibile, fissata nel limite di € 30.000,00 (Euro trentamila/00) per singola domanda di aiuto, è da intendersi I.V.A esclusa. L'IVA non è una spesa riconoscibile a contributo.

BOVINI PROVVISTI DI CERTIFICATO GENEALOGICO			
RAZZA	GIOVENCA (fino a 3 anni) spesa max ammessa (euro)	MANZA (da 1 a 2 anni) spesa max ammessa (euro)	TORELLO (da 1 a 2 anni) spesa max ammessa (euro)
Bruna	3.000,00	1.550,00	1.800,00
Frisona	2.700,00	1.700,00	1.650,00
Pezzata Rossa Italiana	2.100,00	1.550,00	3.250,00
Podolica	1.200,00	1.050,00	2.900,00
Chianina	2.200,00	1.900,00	3.700,00
Marchigiana	2.150,00	2.050,00	4.000,00
Charolais e Limousine	3.200,00	2.250,00	4.100,00
Torelli e manze acquistate alle aste dei centri genetici		3.000,00	3.000,00

BUFALINI CON CERTIFICATO GENEALOGICO	
Femmina di età compresa da 18 a 36 mesi	€ 2.750,00
Toro bufalino di età compresa da 10 a 20 mesi	€ 2.000,00

OVINI DI ETA' COMPRESA TRA 6 E 18 MESI	
Pecora con certificato genealogico	€ 190,00
Ariete con certificato genealogico	€ 290,00
Ariete acquistato alle aste dei centri genetici	€ 1.600,00

Art. 10 Procedure istruttorie

Le istanze verranno istruite e successivamente finanziate nei limiti delle risorse rese disponibili con il presente bando.

Il servizio regionale competente procederà, a completamento delle attività istruttorie ad emettere un elenco dei soggetti ammissibili e finanziabili. Per ciascun beneficiario verrà acquisito il COR per la registrazione in SIAN dell'aiuto individuale. Con atto del Dirigente verrà decretata la concessione e degli aventi diritto.

Per le pratiche che necessitino di documentazione integrativa, i termini istruttori verranno interrotti e ripresi al ricevimento dei documenti.

Entro il termine indicato nel provvedimento di concessione, i beneficiari dovranno presentare al Servizio competente la richiesta di liquidazione del contributo, corredata dalla seguente documentazione:

- fatture di acquisto;
- liberatoria della ditta venditrice con indicazione della modalità di pagamento;
- copia della ricevuta di bonifico e relativo estratto conto da cui si evince il pagamento effettuato.
- certificati genealogici relativi ai capi acquistati e/o altra documentazione equivalente rilasciata dai registri anagrafici riconosciuti;
- certificazione sanitaria conforme alle disposizioni vigenti;
- codice IBAN intestato al beneficiario, sul quale dovrà essere accreditato il contributo.

L'Ufficio istruttore procederà alla valutazione delle istanze di pagamento e trasmetterà all'ISMEA l'elenco delle domande ammesse, con l'indicazione della spesa riconosciuta, del contributo spettante e dei riferimenti bancari per la liquidazione.

ISMEA provvederà, quindi, all'erogazione delle somme dovute.

L'aiuto sarà liquidato previa verifica della regolarità contributiva (DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva) del beneficiario, da effettuarsi al momento dell'erogazione.

A seguito dell'erogazione dell'aiuto, il beneficiario è tenuto a mantenere in azienda i capi oggetto di contributo per un periodo vincolativo di:

- tre (3) anni per bovini e bufalini;
- due (2) anni per ovini e caprini.

Durante tali periodi, i capi sovvenzionati non possono essere alienati, sostituiti o distolti dall'utilizzo previsto dal Bando.

Art. 11 Impegni del beneficiario

Con la sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente assume i seguenti impegni:

1. accettare integralmente le disposizioni e condizioni contenute nel presente Bando;
2. essere in regola, al momento dell'erogazione del contributo, con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva);
3. consentire l'accesso in azienda e la consultazione della documentazione amministrativa da parte degli organi competenti, in qualsiasi momento e senza restrizioni, ai fini dell'espletamento di eventuali controlli e verifiche;

4. rispettare le disposizioni sanitarie e di polizia veterinaria, nonché mantenere gli animali oggetto di contributo per tutta la durata del periodo di vincolo previsto dal Bando;
5. rispettare le ordinanze e le misure emanate dall'Autorità competente in materia di sanità animale e benessere zootecnico.

Art. 12 Revoca e restituzione dell'aiuto

La revoca totale o parziale dell'aiuto può essere disposta nei seguenti casi:

- qualora le dichiarazioni rese dal beneficiario risultino, anche parzialmente, non veritieri o difformi rispetto a quanto dichiarato in sede di domanda;
- in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi dell'articolo 11 del presente Bando;
- qualora il beneficiario sia posto in liquidazione giudiziale o coatta, o sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatoria o a procedure esecutive.

L'atto di revoca stabilirà le modalità e i termini per la restituzione delle somme già percepite, eventualmente maggiorate degli interessi legali maturati.

In caso di revoca parziale, l'Amministrazione potrà procedere al recupero proporzionale dell'importo indebitamente percepito.

Art. 13 Informazioni sul procedimento amministrativo

L'unità organizzativa responsabile del procedimento di concessione del presente Bando è individuata nel Coordinamento Area Seconda - Servizio Economia del Territorio, Attività Integrative, Infrastrutture Rurali e Servizi alle Imprese – Sostegno al Reddito e Condizionalità dell'Assessorato alle Politiche Agricole e Forestali della Regione Molise- Ufficio Produzioni Zootecniche.

Sede: Via G. Vico, 4 – 86100 Campobasso

Indirizzo PEC: regionemolise@cert.regione.molise.it